

## ALLEGATO

**Legge regionale n. 17 del 25 giugno 2008, art. 1**

(Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili)

**Disposizioni attuative****RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'articolo 1 della legge regionale del 25 giugno 2008, n. 17 ha istituito un programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili. Il programma prevede la concessione, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), di contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 22-8733 del 05/05/08 norma i criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.

Per il finanziamento del programma è stanziata la spesa di € 1.000.000,00 sull'U.P.B. DA11012 (capitolo 272308) del bilancio di previsione per l'anno 2008.

**BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 del D.Lgs. 99/2004, iscritte al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

**COMPATIBILITA' CON IL P.S.R. 2007-2013**

Sono cause di esclusione le sotto elencate condizioni, così come previsto dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR):

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento. Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009;
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;

- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie comminate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- condanna passata in giudicato del richiedente per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari.

### **CONTRIBUTI**

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di trattamento degli effluenti zootecnici che prevedano anche la produzione di energia elettrica e/o termica, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti o locazioni finanziarie di durata massima quindicennale.

Il contributo massimo concesso in conto capitale non potrà superare il 6% dell'importo garantito. L'importo garantito, ai fini del calcolo del contributo, non potrà essere superiore al 50% della spesa ammessa a prestito, od oggetto di locazione finanziaria. Essa è elevata al 60% qualora uno o più fornitori degli impianti congiuntamente apportino proprie garanzie pari al 20% della predetta spesa. L'importo complessivamente garantito non potrà superare l'80% della spesa ammessa a prestito, od oggetto di locazione finanziaria.

Per gli stessi investimenti potranno essere ottenuti altri contributi pubblici purché essi complessivamente non superino, in equivalente sovvenzione lorda, il limite del 40% del costo degli investimenti stessi.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000,00 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, o € 500.000,00 qualora l'azienda si trovi in zona svantaggiata, così come previsto dall'articolo 4 comma 9 del Regolamento (CE) 1857/2006.

### **INVESTIMENTI AMMISSIBILI E VINCOLI DI DESTINAZIONE E D'USO**

Sono ammissibili l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di trattamento degli effluenti zootecnici che prevedano anche la produzione di energia elettrica e/o termica. Non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2, comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/2006.

Tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, gli acquisti devono essere effettuati dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente, in modo da vincolarla a concedere l'aiuto con indicazione precisa dell'importo o del metodo di calcolo. Le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per il regime di aiuti non è esaurito.

Al fine del rispetto del vincolo di destinazione e d'uso, è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati rispettivamente per un periodo di dieci anni per strutture, impianti e macchinari fissi e per un periodo di cinque anni per macchine ed attrezzature mobili, a partire dalla data di perfezionamento del prestito o del contratto di locazione finanziaria salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta al Settore regionale competente ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti

oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del presente aiuto. Viene fatta altresì eccezione per le alienazioni dovute a cause di forza maggiore (ad esempio: morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno comunque essere valutate dal Settore competente. Il mancato rispetto del sopra citato vincolo comporta la restituzione pro quota dell'aiuto, maggiorato degli interessi legali per il periodo di mancata osservazione dello stesso.

## **PROCEDURE**

1. La domanda, redatta sull'apposito modello, dovrà essere inoltrata ad un confidi, che operi in agricoltura e che rispetti i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003, ed al settore competente della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.
2. Con sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47, il richiedente può attestare l'insussistenza delle condizioni di inammissibilità. Le dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del citato D.P.R.
3. Il confidi, a conclusione della fase istruttoria tecnico economica, comunica al competente settore della Regione Piemonte la disponibilità alla concessione della garanzia richiesta e le seguenti informazioni: data di presentazione della domanda; denominazione del beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; importo da garantire, costo della garanzia, importo del prestito o della spesa oggetto di locazione finanziaria; durata dell'operazione di prestito o di locazione finanziaria; indicazione dell'istituto di credito o della società di leasing, se diversi da quelli indicati in domanda.
4. Il settore competente della Regione Piemonte, acquisita la disponibilità alla concessione della garanzia da parte del confidi, entro 60 giorni emette il nulla osta alla concessione del contributo in conto capitale che sarà trasmesso al beneficiario ed al confidi. Le fatture di acquisto e/o i verbali di consegna relativi a contratti di locazione finanziaria devono essere successivi alla data di emissione del nulla osta regionale.
5. Il confidi concede la garanzia ed entro tre mesi dalla data del nulla osta regionale, previo accertamento dell'avvenuto perfezionamento del prestito o del contratto di locazione finanziaria, comunica al settore competente della Regione Piemonte l'avvenuta concessione della garanzia, allegando la documentazione fiscale relativa al costo di garanzia e l'eventuale contratto di locazione finanziaria.
6. Con successivo provvedimento, la Regione Piemonte provvede ad emettere l'atto di liquidazione del contributo in conto capitale.
7. Nel caso di ricorso a prestiti bancari, entro 24 mesi dalla data del nulla osta regionale il confidi trasmette la rendicontazione degli investimenti effettuati allegando le fatture di acquisto quietanzate.

Le domande saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Con determinazione dirigenziale saranno approvate le istruzioni operative. Modifiche di carattere prettamente tecnico procedurale che si rendessero necessarie in corso di validità del programma in questione saranno apportate con determinazioni dirigenziali nell'ambito delle presenti disposizioni attuative.